



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata



Servizio Certificato  
ISO 9001

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVISO IN N.8 LOTTI – DURATA DAL 31/12/2020 AL 31/12/2023 (GARA N. 26/2020).**

Approvato il 01/10/2018



## DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE.....
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
  - 2.1 DOCUMENTI DI GARA.....
  - 2.2 CHIARIMENTI .....
  - 2.3 COMUNICAZIONI.....
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....
- 4.1 DURATA.....
- 4.2 OPZIONI E RINNOVI .....
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....
6. REQUISITI GENERALI.....
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....
  - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....
  - 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....
  - 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....
  - 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, COASSICURAZIONE GEIE .....
  - 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....
8. AVVALIMENTO .....
9. SUBAPPALTO .....
10. GARANZIA PROVVISORIA .....
11. SOPRALLUOGO .....
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....
- 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....
- 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....
- 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....
- 15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE .....
- 15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....
- 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI ..
- 15.3.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI IN CASO DI COASSICURAZIONE (ART. 1911 CODICE CIVILE) .....
- 15.4 CAUZIONE PROVVISORIA .....
- 15.5 TASSA ANAC .....
16. INDICAZIONI PER BUSTA CONTENENTE OFFERTA TECNICA (LOTTI 1, 2, 3, 4, 5) .....
17. INDICAZIONI PER BUSTA CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA .....
- 17.1 PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 .....
- 17.2 PER I LOTTI 6, 7, 8 .....
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....
- 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 – O.E.V. ....

18.2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 6, 7, 8 AL MINOR PREZZO .....	
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA ECONOMICA (LOTTI 6, 7, 8) .....	
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE - PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 .....	
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER I LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 .....	
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	
24.	CLAUSOLA BROKER .....	
24 BIS.	PRECISAZIONI IN CASO DI AFFIDAMENTO LLOYD'S INSURANCE COMPANY .....	
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	
27.	ACCESSO AGLI ATTI .....	

# DISCIPLINARE DI GARA

## Gara europea a a.

### 1. PREMESSE

Con determinazione a contrattare del responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, nonché RUP, n. 705 del 06/08/2020, questa Amministrazione ha deciso di indire gara di appalto per affidare il servizio di copertura assicurativa del Comune di Quarrata, per un periodo di 3 (tre) anni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità interamente telematica (START) e con applicazione dei seguenti criteri:

- LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3, LOTTO 4, LOTTO 5 criterio dell'offerta dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
- LOTTO 6, LOTTO 7, LOTTO 8 criterio del prezzo più basso.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Quarrata [codice NUTS ITI13]

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari generali e attività negoziali del Comune di Quarrata, come nominata con determinazione n. 609 del 14/07/2020.

Il presente disciplinare è conforme al Bando Tipo Anac (approvato con deliberazione n. 1228 del 22/11/2017) ad eccezione di alcune parti espressamente indicate e pubblicata insieme agli atti di gara, come da allegato "Relazione ex art. 71 D.Lgs. 50/2016", approvato con determinazione n. 705 del 06/08/20.

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - Progetto del servizio
  - n. 8 Capitolato Speciale d'appalto
    - statistiche dei sinistri suddivise per lotti;
    - elenco dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto 7
    - elenco immobili allegato al capitolato lotto 2 (elenco fornito a puro titolo indicativo, l'elenco non sarà parte del contratto all-risk)
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Relazione ex art. 71 del Codice dei Contratti;

5. criteri di aggiudicazione
6. fac simili (DGUE, DGUE altri soggetti, DGUE impresa ausiliaria, Dichiarazione conformità polizza, Dichiarazione firmatario polizza, etc.).
7. Patto di integrità
8. Codice di comportamento del Comune di Quarrata;
9. modello offerta tecnica da utilizzare per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5.

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

- [www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8843](http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8843)
- [http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/bandi/bandi\\_fase01.aspx](http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx)
- <https://start.toscana.it/>

## 2.2 CHIARIMENTI

I partecipanti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti mediante proposizione di quesiti scritti fino al giorno 17/09/2020. Dette richieste dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire le risposte. Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.

**Attenzione:** il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema (e/o eventualmente anche l'indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. In caso di problemi tecnici temporanei nell'utilizzo della piattaforma, i medesimi dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore della piattaforma e per conoscenza alla stazione appaltante.

Per informazioni di ordine assicurativo, si prega di contattare il broker dell'Amministrazione: Assiteca SpA con sede in Livorno tel. 0586-866832 mail [paolo.galli@assiteca.it](mailto:paolo.galli@assiteca.it).

Per informazioni sul funzionamento della piattaforma START contattare il seguente numero telefonico 0810084010 o l'indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

In caso di RTI o consorzi ordinari ancora non costituiti, la comunicazione inviata esclusivamente all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi.

In caso di coassicurazione, la comunicazione inviata esclusivamente all'impresa delegataria si intende validamente resa a tutte le imprese deleganti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta al richiedente, e mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma START nella sezione della gara laddove trattasi di quesiti a rilevanza generale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite PEC e/o tramite la piattaforma START.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

***Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti***

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	Polizza RCT/RCO	<b>839100083F</b>
2	Polizza All Risk beni immobili e mobili	<b>8391030103</b>
3	Polizza RC Patrimoniale	<b>8391040941</b>
4	Polizza Tutela Legale	<b>8391047F06</b>
5	Polizza Fine Arts	<b>8391057749</b>
6	Polizza Infortuni Cumulativa	<b>8391070205</b>
7	Polizza ARD Kasko	<b>839107889D</b>
8	Polizza RCA ARD Libro Matricola	<b>83910999F1</b>

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo lordo triennale a base d'asta
1	LOTTO 1 - RCT/RCO	66510000-8	€ 165.000,00
2	LOTTO 2 - All Risk beni immobili e mobili	66510000-8	€ 90.000,00
3	LOTTO 3 - RC Patrimoniale	66510000-8	€ 30.000,00
4	LOTTO 4 - Tutela Legale	66510000-8	€ 42.000,00
5	LOTTO 5 - Fine Arts	66510000-8	€ 10.500,00
6	LOTTO 6 - Infortuni Cumulativa	66510000-8	€ 18.000,00
7	LOTTO 7 - KASKO	66510000-8	€ 6.000,00
8	LOTTO 8 - RCA ARD Libro Matricola	66510000-8	€ 48.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>			<b>€ 409.500,00</b>

L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza.

Si precisa altresì che data la tipologia oggetto di gara, e di successivo contratto, non è possibile individuare tra le prestazioni richieste quella "principale" e quella "secondaria" essendo tutte prestazioni omogenee ed inscindibili fra loro.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per la tipologia del servizio reso, non sono configurabili rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii, e si può prescindere dal calcolo del costo della manodopera.

**Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti: un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto. L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto.**

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dal 31/12/2020 e fino al 31/12/2023.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva, alla scadenza del triennio, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 anni, per i seguenti importi:

n.	Descrizione servizi/beni	Importo rinnovo di ulteriori 2 anni sulla durata dell'appalto comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale
1	LOTTO 1 - RCT/RCO	€ 110.000,00
2	LOTTO 2 - All Risk beni immobili e mobili	€ 60.000,00
3	LOTTO 3 - RC Patrimoniale	€ 20.000,00
4	LOTTO 4 - Tutela Legale	€ 28.000,00
5	LOTTO 5 - Fine Arts	€ 7.000,00
6	LOTTO 6 - Infortuni Cumulativa	€ 12.000,00
7	LOTTO 7 - ARD Kasko	€ 4.000,00
8	LOTTO 8 - RCA ARD Libro Matricola	€ 32.000,00
Importo totale del rinnovo		<b>€ 273.000,00</b>

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'importo della proroga è:

n.	Descrizione servizi/beni	Importo proroga per max 180 gg
1	LOTTO 1 - RCT/RCO	€ 27.500,00
2	LOTTO 2 - All Risk beni immobili e mobili	€ 15.000,00
3	LOTTO 3 - RC Patrimoniale	€ 5.000,00
4	LOTTO 4 - Tutela Legale	€ 7.000,00
5	LOTTO 5 - Fine Arts	€ 1.750,00
6	LOTTO 6 - Infortuni Cumulativa	€ 3.000,00
7	LOTTO 7 - ARD Kasko	€ 1.000,00
8	LOTTO 8 - RCA ARD Libro Matricola	€ 8.000,00
Importo totale della proroga		€ 68.250,00

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di

autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), o in coassicurazione con diverse compagnie per lo stesso lotto.

**È vietato** al concorrente che partecipa ad un singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa ad un singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c) del Codice il consorzio stesso ha la possibilità:

1. di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa; in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;
2. di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente per le imprese indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara;
3. in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara. Anche in questo caso le imprese eventualmente indicate non potranno partecipare singolarmente alla presente procedura.

Resta inteso che la mancata indicazione di una delle tre possibilità date al consorzio stabile verrà considerata dalla stazione appaltante come implicitamente riferita all'opzione **1**).

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione <sup>1</sup>.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

---

<sup>1</sup>Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c del Codice) / l'obbligo (consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b del Codice) di indicare per quale consorziata partecipa, consorziata che sarà l'esecutrice del servizio. Si specifica tuttavia che l'impresa consorziata esecutrice, a sua volta, **non** potrà indicare altra impresa esecutrice, altrimenti potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve, pertanto, escludersi che l'esecuzione del servizio oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). L'eventuale designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta.

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per questo motivo occorrerà trasmettere una copia del contratto di rete e dell'atto costitutivo/statuto (da inserire nello spazio "documentazione amministrativa aggiuntiva")

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese in **coassicurazione**, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d'impresa.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

**Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.**

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. La predetta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START, pertanto il concorrente, con la sottoscrizione della medesima, rende detta dichiarazione.

## 7. REQUISITI DI IDONEITÀ, SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della deliberazione 157 del 17/02/2016 di ANAC, trattandosi di procedura interamente telematica gestita attraverso il sistema START, l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti necessari nel modo sotto indicato senza la consultazione di AVCPass.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) possesso dell'autorizzazione** degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Nello specifico:

- **Le imprese aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).
- **Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi

ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Le predette dichiarazioni potranno essere rese all'interno del DGUE. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il concorrente dovrà possedere nel triennio antecedente la pubblicazione dell'appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva nei rami danni, non inferiore ai seguenti importi:

**LOTTI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8** : € 100.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere

**LOTTO 4 tutela legale**: € 5.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere

N.B. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016.

In particolare, in sede di gara, l'operatore economico dovrà rendere le relative dichiarazioni all'interno del DGUE specificando la raccolta premi per ciascun anno solare. Pertanto in sede di gara è sufficiente l'autodichiarazione. Sarà successivamente onere di questa stazione appaltante richiedere agli enti competenti i relativi certificati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

## **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, COASSICURAZIONE E GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, nonché le imprese partecipanti in coassicurazione, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Relativamente ai **requisiti generali di cui all'art. 80** del Codice di cui al **punto 6**, e il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** e il requisito **autorizzazione allo svolgimento di attività assicurativa** ai sensi del capo II del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 **di cui al punto 7.1 lett. b** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, partecipanti in coassicurazione o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti speciali di **capacità economica** di cui al **punto 7.2** dovranno essere così posseduti:

- In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero;
- in caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Relativamente ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice di cui al **punto 6**, e il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al **punto 7.1 lett. a** e il requisito **autorizzazione** allo svolgimento di **attività assicurativa** ai sensi del capo II del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 di cui al **punto 7.1 lett. b** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito speciale relativo al possesso di una raccolta premi complessiva di cui al **punto 7.2** deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, pertanto l'avvalimento è consentito solo per i requisiti di cui al punto 7.2.**

L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, oltre al requisito speciale oggetto di avvalimento, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto , al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO.**

Considerata la natura del servizio richiesto non è ammesso il subappalto.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, intestata al Comune di Quarrata, pari al 2% del singolo importo a base di asta e precisamente:

n.	Descrizione servizi/beni	Importo cauzione 2%
1	LOTTO 1 - RCT/RCO	€ 3.300,00
2	LOTTO 2 - All Risk beni immobili e mobili	€ 1.800,00
3	LOTTO 3 - RC Patrimoniale	€ 600,00
4	LOTTO 4 - Tutela Legale	€ 840,00
5	LOTTO 5 - Fine Arts	€ 210,00
6	LOTTO 6 - Infortuni Cumulativa	€ 360,00
7	LOTTO 7 - ARD Kasko	€ 120,00
8	LOTTO 8 - RCA ARD Libro Matricola	€ 960,00

Qualora un concorrente intenda partecipare a più lotti, sarà possibile per lo stesso presentare una sola cauzione, con l'indicazione dei lotti per i quali si partecipa, di importo pari alla somma dei singoli importi sopra previsti, fermo restando le altre caratteristiche sotto indicate.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale - Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Quarrata - CODICE IBAN **IT 43 C 03069 70504 100000046007** - con la specifica "*Cauzione provvisoria per gara Servizi Assicurativi - Lotto .....*";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice o rilasciato dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 D.Lgs 385/93 con le caratteristiche di cui al codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui al DM 31/2018 e all'art. 103 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, o coassicurazione, o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (si veda fac simile *Allegato 5*). In alternativa, la dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma cartacea, prodotta la sua scansione con allegato documento di identità del sottoscrittore.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In alternativa potrà essere allegata una **dichiarazione di conformità** all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (si veda fac simile *Allegato 4 -Dichiarazione di conformità polizza*) ed inserita nel sistema START nell'apposito spazio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel DGUE il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, o tutte le imprese retiste, o le imprese in forma di coassicurazione, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI/coassicurazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si rammenta che, in caso di fideiussione assicurativa, le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative.

## **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Non previsto alcun pagamento ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 34 del 19.05.2020.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel sistema telematico START, raggiungibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre le ore 10,00:00 del giorno 24/9/2020**. Il sistema non consentirà l'inserimento dell'offerta oltre detto termine. Offerte pervenute in modalità diverse dall'inserimento su START saranno dichiarate irricevibili, inammissibili ed escluse.

**Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.**

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** a corredo dell'offerta, di cui dal punto 15 e successivi;
- **OFFERTA TECNICA** firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- **OFFERTA ECONOMICA** firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La "Documentazione Amministrativa" necessaria per la partecipazione comprende la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la cauzione provvisoria.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/delegante), oltre ad altre informazioni tra cui le percentuali di possesso dei requisiti, i servizi o le percentuali di esecuzione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, vi è l'obbligo di indicare la consorziata per la quale si concorre, mentre il consorzio stabile non ha detto obbligo potendo ese-

guire il servizio per proprio conto (si veda il punto 5 per maggiori dettagli). Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In questo passo il concorrente dovrà indicare, altresì, **tutti** i soggetti (art. 80 comma 3 del Codice) che ricoprono, o i soggetti cessati che hanno ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici, soci se: a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico; b) se società con numero di soci pari o inferiori a 4 soci occorrerà indicare il socio di maggioranza; c) se vi sono 2 soci al 50% occorrerà indicare i due nominativi.

Detta indicazione è importante in quanto la presentazione del DGUE di cui al successivo punto **15.2** sottoscritto dal legale rappresentante, se non diversamente indicato, verrà inteso implicitamente riferito a tutti i soggetti ivi indicati.

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda e scheda";
- Firmare digitalmente il documento "domanda e scheda" senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "domanda e scheda".

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria o dal consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, coassicurazione, GEIE ciascuna impresa dovrà presentare detta domanda sottoscritta digitalmente oppure da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara oppure ognuna delle imprese dovrà presentare detta domanda sottoscritta digitalmente dai LR.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**ATTENZIONE:** se la sottoscrizione avviene ad opera di un procuratore dell'impresa concorrente, dovrà essere inserita nello spazio "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" una copia scannerizzata della procura stessa.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato. Si fa presente che per facilitare gli oneri dichiarativi e compilativi dei concorrenti, alcune dichiarazioni non contenute all'interno del modello approvato dal Ministero ma richieste dal Codice dei Contratti sono state inserite all'interno del DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante. Pertanto il concorrente dovrà scaricare il modello, compilarlo, firmarlo digitalmente e riallegarlo a sistema.

Per semplificare la composizione del documento, alcune parti sono state evidenziate in **celeste**: la loro compilazione non è necessaria.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte è compilata dalla stazione appaltante

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso **all'avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; per semplificare gli oneri dichiarativi e compilativi dell'impresa ausiliaria, detta dichiarazione è contenuta all'interno del DGUE relativo (*fac simile allegato 3*);
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; per semplificare gli oneri dichiarativi e compilativi dell'impresa ausiliaria, detta dichiarazione è contenuta nel DGUE relativo (*fac simile allegato 3*);
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il modello predisposto dalla stazione appaltante è aggiornato con il decreto correttivo e altre modifiche (D.Lgs. 56/2017 e con il DL 135/2018). Pertanto se il concorrente non dovesse usare il modello predisposto, dovrà **allegare una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, con le ulteriori dichiarazioni previste a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti con il D.Lgs. 56/2017 e con il DL 135/2018.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par.7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.7.2 del presente disciplinare specificando il possesso per ciascuno dei lotti a cui si intende partecipare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.3 del presente disciplinare **NON** deve essere compilata;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. Questa parte rileva ai soli fini del dimezzamento della cauzione.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

\* \* \*

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- *(eventuale, in caso di avvalimento)* dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

**15.3.1.a)** Il DGUE di cui al punto 15.2 è costruito in modo tale che sia il legale rappresentante a fornire le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti per tutti i soggetti obbligati a rendere dette dichiarazioni (soggetti elencati al comma 3 dello stesso articolo 80).

Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

- a)** dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori/soggetti cessati indicati nella domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 creata da Start: in questo caso la compilazione, sottoscrizione e allegazione del DGUE "Allegato 1" previsto nel punto 15.2 è sufficiente;
- b)** se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di

cui all'art. 80 comma 1 del Codice per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese **singolarmente** dai soggetti sopra individuati. A tal fine ogni soggetto potrà: **b1)** sottoscrivere per accettazione il DGUE "Allegato 1" compilato come descritto al punto 15.1 precedente, **oppure b2)** compilare e sottoscrivere un DGUE distinto compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e cioè la "Parte III Motivi di esclusione" – sezione A e sezione D, prima riga (sarà possibile utilizzare il fac simile "Allegato 2 - DGUE reso dai singoli soggetti".)

Resta inteso che la compilazione del DGUE ad opera del LR sottoscrittore, senza altra e diversa indicazione, verrà automaticamente interpretata dalla stazione appaltante come scelta dell'opzione indicata alla lettera **a)** (come da Comunicato del Presidente di ANAC del 26/10/2016 paragrafo 3) come riferita, pertanto, a favore di tutti i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione.

**Il concorrente dovrà pertanto:**

- Scaricare sul proprio pc il/i documento/i "Allegato 2";
- Compilare le parti richieste;
- Firmare digitalmente il documento compilato;
- Inserire nel sistema il/i documento/i compilato/i e firmato/i digitalmente "Allegato 2".

**15.3.1.b) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

Il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Dette dichiarazioni possono essere contenute all'interno del DGUE oppure come allegato separato (da inserire nello spazio "Documentazione Amministrativa Aggiuntiva").

**15.3.1.c) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

Gli operatori nei cui confronti è stata aperta una procedura di concordato preventivo oppure di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) in combinato disposto con l'art. 110 del Codice dei Contratti, potranno partecipare alla predetta gara purché:

**Ipotesi A)** se è stata presentata domanda/ricorso per una procedura di questo tipo ma non c'è ancora l'ammissione del giudice, occorre:

- 1) autorizzazione del tribunale;
- 2) relazione di un professionista che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità dell'impresa di eseguire il contratto;
- 3) avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara (si veda paragrafo sull'avvalimento).

**Ipotesi B)** se c'è stata ammissione alla procedura, quindi è stato emesso il decreto del giudice che ammette l'impresa al concordato, occorre:

- 1) autorizzazione del giudice delegato;
- 2) relazione di un professionista che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità dell'impresa di eseguire il contratto.

La relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, dovrà essere prodotta in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista medesimo ovvero, qualora non disponibile detto formato, in copia per scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Il concorrente potrà indicare gli estremi dei vari provvedimenti all'interno del DGUE nella parte III, sez. C, lett. d), fermo restando che una copia dei predetti dovrà essere inserita nella sezione "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- (*facoltativo*) copie dei Capitolati Speciali d'Appalto, relativi ai lotti cui il concorrente partecipa, sottoscritti digitalmente dal concorrente (o dai concorrenti) per accettazione;
- (*facoltativo*) certificato/i di qualità (è sufficiente la dichiarazione resa all'interno del DGUE);
- (*facoltativo*) visura/e CCIAA (sono sufficienti le informazioni all'interno del DGUE);
- (*facoltativo*) in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), l'elenco delle consorziate

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Detta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Detta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

Si specifica che le dichiarazioni attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,

sono contenute nella domanda di partecipazione (lett.a e c)) di cui al par. 15.1 e nell'offerta economica (lett. b).

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **15.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di Coassicurazione (art. 1911 codice civile)**

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

In caso di partecipazione alla procedura in coassicurazione si ricorda che a pena di esclusione:

- I requisiti generali devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese partecipanti in coassicurazione;
- il requisito speciale (raccolta premi): deve essere posseduto da ciascuna impresa singolarmente, partecipante in coassicurazione (da dichiarare all'interno del DGUE).

**ATTENZIONE:** nel caso di coassicurazione si evidenzia che il programma START non prevede espressamente tale forma specifica di partecipazione alle gare. Il concorrente nel compilare il form "Forma di partecipazione/Dati identificativi" dovrà selezionare tra le forme di partecipazione indicate nell'elenco "Operatori Riuniti" la voce "RTI costituendo/costituito", oppure la voce "Altro". Ogni riferimento all'impresa capogruppo si intenderà riferito all'impresa delegataria; i riferimenti all'impresa mandante si intenderanno riferiti alle imprese delegate.

La dichiarazione relativa alle percentuali di coassicurazione relative alle singole imprese dovrà essere specificata all'interno del form "domanda e scheda domanda di partecipazione" (tali campi sono obbligatori), indicando l'impresa delegataria e quella delegante. In ogni caso detta dichiarazione è anche contenuta nell'*allegato 6*.

**Qualora partecipino alla gara imprese in coassicurazione**, dovranno essere prodotti:

- (dichiarazione essenziale) dichiarazione contenente l'indicazione della volontà di partecipare alla gara in coassicurazione quale delegatario o delegante, contenuta nell'*allegato 6 Coassicurazione*"; tale allegato deve essere presentato da tutti e sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che costituiranno la coassicurazione;
- (dichiarazione essenziale) dichiarazione relativa alla quota di partecipazione in coassicurazione. La predetta dichiarazione è contenuta anche nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare laddove il concorrente abbia selezionato quale modalità di partecipazione "operatori riuniti". In ogni caso detta indicazione è anche contenuta nell'*allegato 6* che dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che costituiranno la coassicurazione;
- ciascuna impresa in coassicurazione dovrà inoltre presentare la domanda di partecipazione, il DGUE richiesto al paragrafo 15.2;
- la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che partecipano in coassicurazione (si veda paragrafo 10 del disciplinare);
- la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3.1.a) del presente disciplinare deve essere presentata da tutti i soggetti elencati delle imprese partecipanti in coassicurazione, se dette dichiarazioni non sono rese dai legali rappresentanti di ciascuna impresa;
- l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Ogni comunicazione e/o modifica al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

**NOTA BENE:** relativamente al medesimo lotto, la presentazione di offerta in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola o in raggruppamento o in coassicurazione. L'inosservanza di tale regola comporterà l'esclusione dalla gara di tutte le imprese coinvolte.

Nel caso di coassicurazione, sono richieste le seguenti percentuali minime di esecuzione in capo a ciascun coassicurato: per la compagnia aggiudicataria (Delegataria) pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre per le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. A pena di esclusione dovrà

essere garantito la copertura del 100% del rischio.

Si fa presente che l'inserimento a sistema di tutti i documenti richiesti avviene ad opera e a cura del soggetto individuato come delegatario.

#### **15.4 CAUZIONE PROVVISORIA**

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria con le caratteristiche di cui al par. 10 del predetto disciplinare.

La cauzione dovrà essere corredata da:

1) se l'originale della cauzione è in formato cartaceo, la scansione della cauzione dovrà essere corredata da dichiarazione o attestazione di conformità come descritto nel punto 10. Pertanto il legale rappresentante del concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente una dichiarazione di conformità con la quale attesti la conformità della scansione all'originale cartaceo in suo possesso (si veda *allegato 4* denominato "*Dichiarazione Conformità polizza*"). Potranno essere utilizzate le altre modalità evidenziate nel punto 10 del disciplinare.

2) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. Detta dichiarazione va presentata a prescindere dal supporto, sia cartaceo che informatico, con la quale la cauzione viene resa. E' possibile utilizzare l'*allegato 5* denominato "*Dichiarazione poteri cauzione*".

#### **15.5 TASSA ANAC**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 34 del 19.05.2020 Il concorrente NON dovrà allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al par. 12 del presente disciplinare

#### **16. INDICAZIONI PER BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE OFFERTA TECNICA (LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)**

Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i lotti 6, 7 e 8 si procederà con il prezzo più basso.

All'offerta tecnica verranno attribuiti complessivamente **max 70 punti**.

Per le modalità di presentazione dell'offerta tecnica, e di attribuzione del punteggio, si veda l'allegato a) "Criteri di Aggiudicazione".

Il concorrente, per ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare nell'apposito spazio telematico sul sistema START la propria offerta tecnica redatta sul modello *allegato 7 " Offerta tecnica"*, sottoscritta digitalmente.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore. In caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti), da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico predisposto su START.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, così come il caricamento di un file non contenente l'offerta tecnica, comporterà l'esclusione dalla gara.

#### **17. INDICAZIONI PER BUSTA CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA**

##### **17.1 PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5**

All'offerta economica nei lotti indicati verranno attribuiti complessivamente **max 30 punti**.

Per le modalità di presentazione dell'offerta economica, e di attribuzione del punteggio, si veda l'allegato a) "Criteri di Aggiudicazione"

Il concorrente, per ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare nell'apposito spazio telematico sul sistema START la propria offerta economica redatta sul modello generato automaticamente dal sistema e sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore. In caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti), da tutte le imprese.

La mancata presentazione dell'offerta economica, così come il caricamento di un file non contenente l'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nello spazio relativo all'offerta economica dovrà essere inserito il ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

Per presentare Offerta il concorrente dovrà:

- compilare il "form on line" indicando il ribasso percentuale;
- compilare il "form on line" indicando i costi della sicurezza;
- scaricare sul proprio pc il documento "Offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "Offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "Offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

## **17.2 PER I LOTTI 6, 7, 8**

Per questi lotti si procederà con il criterio del prezzo più basso.

Nello spazio relativo all'offerta economica dovrà essere inserito il ribasso percentuale sull'importo a base di gara;

Il concorrente, per ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare nell'apposito spazio telematico sul sistema START la propria offerta economica redatta sul modello generato automaticamente dal sistema e sottoscritta digitalmente.

Per presentare Offerta il concorrente dovrà:

- compilare il "*form on line*" indicando il ribasso percentuale;
- compilare il "*form on line*" indicando i costi della sicurezza;
- scaricare sul proprio pc il documento "*Offerta economica*" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "*Offerta economica*" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "*Offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

**NB ONERI PER LA SICUREZZA:** All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.) Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto.

\*\*\*\*\*

## **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

*Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form online ed ottenere un nuovo documento.*

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

### **18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 - O.E.V.**

Relativamente ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

Per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, e le relative modalità di attribuzione dei punteggi si rimanda all'allegato a) "Criteri di aggiudicazione"

### **18.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 6, 7, 8 AL MINOR PREZZO**

Relativamente ai lotti n. 6, 7, 8, l'appalto è aggiudicato in base al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del Codice.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA ECONOMICA (LOTTI 6, 7, 8)**

La prima seduta pubblica avrà luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso il Servizio Affari Generali e Attività Negoziali e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Prima di accedere ai locali verrà misurata la temperatura e, laddove fosse superiore a 37,5°, la persona NON verrà fatta entrare. E' fatto comunque obbligo per tutti di indossare la mascherina.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul profilo della pagina della gara su START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il medesimo sistema. Si raccomanda pertanto di tenere sotto osservazione la pagina della gara sulla piattaforma e sul profilo committente.

Il RUP, oppure il responsabile della procedura di gara o un seggio di gara appositamente istituito, nella prima seduta pubblica, procederà ad identificarsi sulla piattaforma telematica e a

verificare il numero di offerte pervenute e, uno per volta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il RUP/seggio di gara/responsabile della procedura di gara procederà a:

- A. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- B. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 se del caso;
- C. una volta terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica ad aprire le offerte economiche dei lotti che si aggiudicano con il criterio del prezzo più basso (6, 7 e 8);
- D. il sistema START procederà a calcolare in automatico la soglia di anomalia: resta inteso che laddove la migliore offerta sia anomala, la stazione appaltante si riserva di chiedere giustificativi alla compagnia. Considerando tuttavia la particolarità del servizio, equiparato a d un servizio di natura intellettuale e basato su elementi aleatori, la stazione appaltante potrà decidere di non chiedere giustificazioni all'impresa;
- E. laddove vi siano offerte che presentano il medesimo ribasso percentuale, si procederà al sorteggio pubblico per determinare la collocazione in graduatoria.

La segretezza delle offerte viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma START.

Resta inteso che laddove il numero delle offerte presentate lo consenta, la stazione appaltante si riserva di concludere l'intera procedura in un'unica seduta.

#### **AVVERTENZE PER LE SEDUTE PUBBLICHE**

Considerando che:

1. l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte;
  2. la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni;
  3. all'interno della documentazione amministrativa potrebbero essere contenuti dati personali di particolare natura (esempio precedenti penali, etc.);
  4. vi sono difficoltà tecniche a reperire una stanza adeguata alla presenza di pubblico dotata di strumenti tecnici quali computer, videoproiettore,
- le sedute di gara relative all'esame della documentazione amministrativa e all'esame delle offerte economiche saranno pubbliche per consentire ad eventuali presenti di seguire l'andamento delle operazioni, ma non si procederà all'utilizzo di sistemi di videoproiezione dei contenuti.

#### **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE – PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER I LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP e/o il responsabile della procedura di gara, procederà sempre in seduta pubblica ad ammettere/escludere i concorrenti, a sbloccare informaticamente il passo dell'offerta tecnica e passerà i lavori alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, propone la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Per tutti i lotti, anche quelli da aggiudicare con il prezzo più basso, in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste elettroniche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Resta inteso che non si procederà al calcolo dell'anomalia, per i lotti da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove

le offerte ammesse siano inferiori a 3 (art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti come modificato dal DL 32/2019).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione e/o del broker incaricato, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Considerando tuttavia la particolarità del servizio, equiparato a d un servizio di natura intellettuale e basato su elementi aleatori di rischio, la stazione appaltante potrà decidere di non chiedere giustificazioni all'impresa.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, se necessario.

Inoltre, in considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante la piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi che prevedono l'acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato "AVCPass (vedi comunicato ANAC del 04/05/2016 in riferimento alla validità della deliberazione ANAC 157/2016 e 111/2012").

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della polizza è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, fermo restando l'art. 3 comma 1 del DL 76/2020 (decreto semplificazioni).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

**In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione.**

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

**Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, tramite apposizione di firma digitale.**

La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dalla medesima stazione appaltante nel corso del contratto

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, la sottoscrizione e la copertura del 100% del rischio, pena l'esclusione dalla gara, a prescindere dalla forma di partecipazione (sia impresa singola, sia in RTI, sia in coassicurazione, etc.).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.600,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

## **24. CLAUSOLA BROKER**

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.

Il Comune di Quarrata dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell'appalto alla società **Assiteca S.p.A.**, con sede in Milano, Via Sigeri 14, iscritta al RUI - Sezione B - con il n.114899, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla **ASSITECA S.p.A. Filiale di Livorno**. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Società Assicuratrice/i, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Società Assicuratrice/i si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Società Assicuratrice/i.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d'uso pari al:

- LOTTO 1 - RCT/RCO 4% del premio imponibile
- LOTTO 2 - All Risk beni immobili e mobili 4% del premio imponibile
- LOTTO 3 - RC Patrimoniale 4% del premio imponibile
- LOTTO 4 - Tutela Legale 4% del premio imponibile
- LOTTO 5 - Fine Arts 4% del premio imponibile
- LOTTO 6 - Infortuni Cumulativa 4% del premio imponibile
- LOTTO 7 - ARD Kasko 4% del premio imponibile
- LOTTO 8 - RCA ARD Libro Matricola 3% del premio imponibile

**Dette percentuali sono valide fino al 31/12/2022 (data di scadenza dell'attuale contratto di brokeraggio).** L'Amministrazione comunale procederà ad effettuare una nuova gara per l'individuazione del contraente: che le percentuali sul premio imponibile da versare alla nuova società di brokeraggio saranno quelle individuate in esito alla procedura di gara, fermo restando che non potranno superare in ogni caso la soglia di:

- tutti i lotti con esclusione del lotto 8: 6% sul premio imponibile
- lotto 8 RCA ARC Libro Matricola: 4% sul premio imponibile

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

## **24 BIS. PRECISAZIONI IN CASO DI AFFIDAMENTO LLOYD'S INSURANCE COMPANY**

Fermo restando quanto espresso precedentemente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's Insurance Company, questi ultimi dovranno indicare, per ogni singola polizza/lotto, il

loro corrispondente (coverholder) gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi.

Pertanto:

1. ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
2. ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento isvap n. 05/2006, il broker ed il corrispondente/coverholder dei lloyd's sono autorizzati ad incassare i premi.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pistoia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

### **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

### **DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

### **TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Titolare** del trattamento dei dati è il comune di Quarrata nella persona del Sindaco pro-tempore.

**Responsabile del trattamento per il comune di Quarrata:** dott.ssa Grazia Razzino.

Il Responsabile della protezione dati (**DPO**) è il Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio Corsinovi; tel. 0573-7710 E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it)

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione **motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- 1) è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- 2) è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- 3) è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- 4) la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Quarrata, 11 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali ed Attività Negoziali

Danila Bandaccari